

ATTO DI FUSIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno quindici novembre duemiladodici

(15/11/2012)

in Firenze Via dei Barucci n. 2 alle ore sedici e quindici.

Dinanzi a me Ernesto CUDIA, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, sono presenti i signori:

- Dott. Vincenzo MANES, nato a Venafro (IS) il 1° aprile 1960, domiciliato per la carica presso la società che esso qui rappresenta, il quale, dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "**KME Group S.p.A.**", con sede a Firenze Via dei Barucci n. 2, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze: 00931330583, iscritta alla Camera di Commercio di Firenze al n. 84104 del REA, a quanto appresso fare autorizzato in forza della delibera assembleare da me Notaio verbalizzata con atto del 9 maggio 2012 Rep.n. 32.770/15.979 di cui in prosieguo;

- Dott.ssa Diva MORIANI, nata ad Arezzo il 18 ottobre 1968, domiciliata per la carica presso la società che esso qui rappresenta, la quale, dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma quale Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "**INTEK S.p.A.**", con sede ad Ivrea (TO) Via Camillo Olivetti n. 8, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Torino: 00470590019, iscritta alla

**REGISTRATO
ALL'AGENZIA
DELLE ENTRATE DI
FIRENZE 2
IL 16/11/2012
AL N. 7912
Serie 1T**

Camera di Commercio di Torino al n. 47453 del REA, a quanto appresso fare autorizzato in forza della delibera assembleare da me Notaio verbalizzata con atto del 9 maggio 2012 Rep.n. 32.760/15.973 di cui in prosieguo ed anche sulla base di quanto precisato dal Consiglio di Amministrazione del 14 settembre 2012.

Io Notaio sono certo dell'identità personale dei Componenti, i quali mi richiedono di ricevere il presente atto, in forza del quale innanzitutto

PREMETTONO CHE:

- le assemblee straordinarie delle società "KME Group S.p.A." ed "INTEK S.p.A." hanno deliberato, entrambe in data 9 maggio 2012, la fusione per incorporazione della seconda nella prima;
- dette delibere di fusione sono state iscritte, rispettivamente presso il Registro delle Imprese di Firenze e Torino, entrambe in data 24 maggio 2012;
- nei sessanta giorni successivi nessuno dei creditori anteriori all'iscrizione dei progetti stessi nei Registri delle Imprese ha proposto opposizione all'operazione ex art. 2503 C.C. così come risultante dai **Certificati** rilasciati in data 23 luglio 2012 dalla Cancelleria del Tribunale di Firenze, per la società incorporante, ed in data 13 agosto 2012 dalla Cancelleria del Tribunale di Ivrea (TO), per la società incorporata che, saranno infra-allegati al presente atto;
- l'operazione di fusione si inserisce in un processo di riorganizzazione societaria da tempo reso noto al mercato nei suoi caratteri, sia generali che al dettaglio;

- che la società "KME Group S.p.A." con delibera dell'assemblea straordinaria del 9 maggio 2012, da me verbalizzata con atto del 17 maggio 2012, Rep.n. 32.770/15.979, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Firenze 2 in data 18 maggio 2012 al n. 3596 serie 1T, ha deciso la fusione di cui al progetto di fusione (di seguito il "Progetto") e, nella stessa data con delibera dell'assemblea straordinaria, da me verbalizzata con atto del 14 maggio 2012, Rep.n. 32.760/15.973, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Firenze 2 in data 17 maggio 2012 al n. 3554 serie 1T la società "INTEK S.p.A." ha approvato, quale società incorporata, il suddetto progetto di fusione, autorizzando l'Organo Amministrativo all'espletamento delle formalità conseguenti fra cui la stipula dell'atto esterno.

I) In particolare l'assemblea straordinaria, della società "KME Group S.p.A.":

1) ha autorizzato, tra l'altro, per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data del 9 maggio 2012, l'acquisto di massime n. 254.864.115 azioni ordinarie prive di valore nominale della Società, da perfezionarsi per il tramite di un'offerta pubblica di scambio volontaria ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs. 58/1998 ed eventuale successiva offerta pubblica di scambio da consolidamento stabilendo che il corrispettivo delle azioni proprie oggetto di acquisto fosse costituito da strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria del valore nominale unitario di Euro 0,42 da emettersi, nel rapporto di uno strumento finanziario per ogni azione propria acquistata, a valere sull'emissione denominata

“Strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria KME Group S.p.A. 2012-2017” (di seguito gli "SFP") approvata dalla stessa Assemblea del 9 maggio 2012; ha deliberato di annullare, anche al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto dall'articolo 2357 comma 3 del cod. civ. e con efficacia dalla data ultima di regolamento del corrispettivo delle complessive operazioni di offerta pubblica di scambio, tutte le azioni proprie per allora detenute dalla Società senza procedere ad alcuna riduzione di capitale, modificando, sempre con efficacia dalla data di regolamento del corrispettivo dell'offerta pubblica di scambio, il primo comma dell'articolo 5 dello statuto sociale relativa al capitale sociale;

2) ha approvato l'emissione - nel contesto dell'Offerta KME e dunque nel contesto dell'intera procedura di offerta pubblica di scambio sulla totalità delle azioni ordinarie proprie - di strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria ai sensi degli articoli 2346, comma 6 e 2351, comma 5, del codice civile gli "SFP" dettandone la durata, il rapporto di cambio con le azioni ordinarie, il godimento, il tasso di interesse, la parità di rimborso e la legge regolatrice dell'emissione;

3) ha approvato il progetto di fusione in KME Group S.p.A. di Intek S.p.A. (di seguito la "Fusione KME" o anche la "Fusione Intek/KME"), (i) con annullamento con concambio delle azioni ordinarie e di risparmio rappresentanti l'intero capitale sociale di Intek S.p.A. (anche quale risultante per effetto dell'Incorporazione di Quattrotre S.p.A., di seguito "Quattrotre" o anche "433") ed attribuzione ai rispettivi titolari di azioni KME Group S.p.A. della medesima categoria delle azioni Intek

S.p.A. salvi i diritti spettanti alle azioni di risparmio Intek S.p.A., secondo il rapporto di cambio di cui al Progetto; rapporto di cambio da soddisfarsi mediante redistribuzione ed assegnazione ai soci Intek S.p.A. di azioni KME Group S.p.A. detenute dall'incorporanda e, per l'eventuale eccedenza, azioni KME Group S.p.A. di nuova emissione di cui infra;

(ii) con conseguente aumento del capitale sociale di KME Group S.p.A., al servizio della fusione, per massimi nominali Euro 145.626.232,08, mediante emissione di massime n. 228.599.097 nuove azioni ordinarie e di massime n. 10.132.431 nuove azioni di risparmio prive del valore nominale, con aumento del capitale sociale per Euro 0,61 per ogni azione emessa;

(iii) con sostituzione di KME Group S.p.A. a Intek S.p.A., per effetto della fusione, quale emittente del Prestito Convertendo del valore nominale complessivo di Euro 32.004.000 di cui al Progetto (derivante ad Intek

S.p.A. per effetto dell'Incorporazione di Quattrotrete), con conseguente

(i) ridenominazione dello stesso in "Convertendo Intek Group S.p.A.

2012-2017" e (ii) aumento del capitale sociale di KME Group S.p.A., al

servizio della conversione, per massimi nominali Euro 32.004.000,

mediante emissione di massime n. 33.770.160 nuove azioni ordinarie

prive del valore nominale da eseguirsi entro il 24 settembre 2017; il tutto,

fatta avvertenza che il Prestito Convertendo sarà disciplinato dal relativo

Regolamento allegato alla Relazione del Consiglio di Amministrazione al

progetto di fusione;

(iv) con l'adozione delle modifiche agli artt. 1, 4, 7, 8, 10, 26 e 26-bis dello

Statuto sociale di KME Group S.p.A. contemplate nel Progetto, fra cui in particolare la modifica della denominazione della società incorporante in "Intek Group S.p.A.";

(v) con sostituzione di KME Group S.p.A. a Intek S.p.A., per effetto della fusione, quale emittente del prestito obbligazionario del valore nominale complessivo massimo di Euro 32.387.762,00 di cui al Progetto, con conseguente ridenominazione dello stesso in "Intek Group S.p.A. 2012-2017";

(vi) con diritto di recesso in capo ai soci della società incorporanda che, i Componenti dichiarano essere stato rispettato e che si renderà efficace nei termini previsti nel progetto di fusione.

oooooooo

La modifica di cui al punto 1 di cui sopra (relativa al capitale sociale), ha avuto efficacia successivamente alla data di regolamento del corrispettivo dell'offerta Pubblica di Scambio volontaria e dell'Offerta di Scambio da consolidamento ed in funzione delle adesioni alle medesime.

Le modifiche di cui al punto 2 di cui sopra, sono entrate in vigore immediatamente a seguito dell'iscrizione al Registro delle Imprese, avvenuta in data 24 maggio 2012, del verbale dell'assemblea straordinaria del 9 maggio 2012 da me verbalizzato in data 17 maggio 2012 sopradetto.

Le modifiche di cui al punto 3 di cui sopra, connesse all'attuazione stessa della fusione prendono data dall'efficacia della fusione e cioè avranno effetto come infra indicato.

II) In particolare l'assemblea straordinaria, della società "INTEK S.p.A.":

- 1) ha autorizzato, per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data del 9 maggio 2012, l'acquisto di massime n. 64.775.524 azioni ordinarie prive di valore nominale della Società, da perfezionarsi per il tramite di un'offerta pubblica di scambio ai sensi dell'articolo 144-bis comma 1, lett. a) del Regolamento Consob 11971/1999 (di seguito il "Regolamento Emittenti"), stabilendo che il corrispettivo delle azioni proprie oggetto di acquisto fosse costituito da obbligazioni del valore nominale unitario di Euro 0,50 da emettersi, nel rapporto di una obbligazione per ogni azione propria acquistata, a valere sul prestito denominato "Intek S.p.A. 2012-2017" approvato dall'assemblea del 9 maggio 2012; annullare, anche al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto dall'articolo 2357 comma 3 del cod. civ. e con efficacia dalla data di regolamento del corrispettivo dell'offerta pubblica di scambio, tutte le azioni proprie per allora detenute dalla Società senza procedere ad alcuna riduzione di capitale; conferire mandato al Consiglio di Amministrazione affinché possa provvedere alle opportune appostazioni contabili conseguenti alle operazioni di acquisto e annullamento delle azioni proprie, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili, senza che comunque si possa procedere mai ad alcuna riduzione di capitale, modificando, sempre con efficacia dalla data di regolamento del corrispettivo dell'offerta pubblica di scambio, il primo comma dell'articolo 5 dello statuto sociale relativo al capitale sociale;
- 2) ha deliberato di emettere nel contesto dell'offerta pubblica di scambio

sulla totalità delle azioni ordinarie proprie un prestito obbligazionario denominato "Intek S.p.A. 2012-2017";

3) ha approvato il progetto di fusione in Intek S.p.A. di Quattrotretre S.p.A.:

(i) con annullamento con concambio delle azioni ordinarie rappresentanti l'intero capitale sociale di Quattrotretre S.p.A. ed attribuzione ai rispettivi titolari di azioni ordinarie Intek S.p.A. secondo il rapporto di cambio di cui al Progetto; rapporto di cambio da soddisfarsi mediante redistribuzione ed assegnazione ai soci Quattrotretre S.p.A. di azioni Intek S.p.A. detenute dall'incorporanda e, per l'eventuale eccedenza, azioni Intek S.p.A di nuova emissione di cui infra;

(ii) con conseguente aumento del capitale sociale di Intek S.p.A., al servizio della fusione, per massimi nominali Euro 45.316.719,46, mediante emissione di massime n. 174.300.000 nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, con aumento del capitale sociale per Euro 0,26 per ogni azione emessa;

(iii) con sostituzione di Intek S.p.A. a Quattrotretre S.p.A., per effetto della fusione, quale emittente del Prestito Convertendo del valore nominale complessivo di Euro 32.004.000 di cui al Progetto, con conseguente (i) ridenominazione dello stesso in "Convertendo Intek S.p.A. 2012-2017" e (ii) aumento del capitale sociale di Intek S.p.A., al servizio della conversione, per massimi nominali Euro 32.004.000, mediante emissione di massime n. 31.374.000 nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, da eseguirsi entro il 24 settembre 2017; il tutto,

fatta avvertenza che il Prestito Convertendo sarà disciplinato dal relativo Regolamento allegato alla Relazione;

(iv) con adozione delle modifiche all'art. 5 dello Statuto sociale di Intek S.p.A. contemplate nel Progetto.

La fusione per incorporazione di "Quattrotre S.p.A." in "INTEK S.p.A." è stata stipulata oggi col relativo atto esterno, prima di quest'atto, con aumento del capitale sociale per euro 19.712.676,62 mediante emissione di numero 75.817.987 azioni ordinarie prive di valore nominale;

4) ha approvato il progetto di fusione in KME Group S.p.A. di Intek S.p.A., secondo le seguenti condizioni e modalità:

(i) con annullamento con concambio delle azioni ordinarie e di risparmio rappresentanti l'intero capitale sociale di Intek S.p.A. (anche quale risultante per effetto dell'Incorporazione di 433) ed attribuzione ai rispettivi titolari di azioni KME Group S.p.A. della medesima categoria delle azioni Intek S.p.A. (ferma la modifica dell'art. 8 dello Statuto sociale di KME Group S.p.A. di cui infra al fine di tenere conto degli ulteriori diritti spettanti alle azioni di risparmio Intek S.p.A.), secondo il rapporto di cambio di cui al Progetto; rapporto di cambio da soddisfarsi mediante redistribuzione ed assegnazione ai soci Intek S.p.A. di azioni KME Group S.p.A. detenute dall'incorporanda e, per l'eventuale eccedenza, azioni KME Group S.p.A. di nuova emissione di cui infra;

(ii) con conseguente aumento del capitale sociale di KME Group S.p.A., al servizio della fusione, per massimi nominali Euro 145.626.232,08, mediante emissione di massime n. 228.599.097 nuove azioni ordinarie e

di massime n. 10.132.431 nuove azioni di risparmio prive del valore nominale, con aumento del capitale sociale per Euro 0,61 per ogni azione emessa;

(iii) con sostituzione di KME Group S.p.A. a Intek S.p.A., per effetto della fusione, quale emittente del Prestito Convertendo del valore nominale complessivo di Euro 32.004.000 di cui al Progetto (derivante ad Intek S.p.A. per effetto dell'Incorporazione di 433), con conseguente (i) ridenominazione dello stesso in "Convertendo Intek Group S.p.A. 2012-2017" e (ii) aumento del capitale sociale di KME Group S.p.A., al servizio della conversione, per massimi nominali Euro 32.004.000, mediante emissione di massime n. 33.770.160 nuove azioni ordinarie prive del valore nominale da eseguirsi entro il 24 settembre 2017; il tutto, fatta avvertenza che il Prestito Convertendo sarà disciplinato dal relativo Regolamento allegato alla Relazione;

(iv) con adozione delle modifiche suddette allo Statuto sociale di KME Group S.p.A. contemplate nel Progetto;

(v) con sostituzione di KME Group S.p.A. a Intek S.p.A., per effetto della fusione, quale emittente del prestito obbligazionario del valore nominale complessivo massimo di Euro 32.387.762,00 di cui al Progetto, con conseguente ridenominazione dello stesso in "Intek Group S.p.A. 2012-2017";

5) il Consiglio di Amministrazione della società "INTEK S.p.A." ha deliberato nella stessa data del 9 maggio 2012, con verbale da me ricevuto Rep.n. 32.749/15.970 registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio

di Firenze 2 in data 17 maggio 2012 al n. 3552, di emettere, in base a quanto sopra deciso dalla relativa assemblea straordinaria, nel contesto dell'offerta pubblica di scambio sulla totalità delle azioni ordinarie proprie, un prestito obbligazionario denominato "Intek S.p.A. 2012 - 2017" in una o più tranches, per un importo nominale complessivo di massimi euro 32.387.762,00, con un valore nominale di ciascuna obbligazione pari ad euro 0,50, per la durata di 5 anni determinando il saggio degli interessi ed il rimborso alla pari e dunque al 100% del valore nominale.

oooooooo

Dette delibere assembleari hanno avuto e avranno attuazione secondo quanto previsto nel progetto di fusione e nelle delibere stesse che le hanno approvato come segue:

- le modifiche di cui ai punti 1 e 2 di cui sopra, hanno avuto efficacia successivamente alla data di regolamento del corrispettivo dell'offerta ed in funzione delle adesioni alla medesima;
- le modifiche di cui al punto 3 di cui sopra, sono connesse all'efficacia della fusione per incorporazione della società "Quattrotre S.p.A." in "INTEK S.p.A.";
- le modifiche di cui al punto 4 di cui sopra, sono connesse all'efficacia della fusione per incorporazione della Società Intek S.p.A. in KME Group S.p.A. e cioè avranno effetto come infra indicato.

° Atteso tutto quanto sopra si intende con quest'atto dar corso alla fusione come sopra programmata.

I Componenti si danno atto che le fusioni avvengono, dopo le delibere assembleari che le hanno decise, a seguito:

- della promozione da parte di Intek di un'offerta pubblica di scambio volontaria sulla totalità delle azioni ordinarie proprie, ai sensi dell'articolo 102 del TUF (l'"Offerta Intek"), ad eccezione delle azioni indirettamente detenute dal socio di controllo Quattrodue Holding B.V. ("422BV") tramite la controllata 433 e delle azioni proprie già in portafoglio di Intek;

e

- della promozione da parte di KME, d'intesa con il socio di controllo 422BV, di un'offerta pubblica di scambio volontaria sulla totalità delle azioni ordinarie proprie, ai sensi dell'art. 102 del TUF (l'"Offerta KME"), ad eccezione delle azioni indirettamente detenute dal socio di controllo 422BV tramite le controllate 433 ed Intek e delle azioni proprie già in portafoglio di KME, con successiva offerta pubblica di acquisto obbligatoria ai sensi degli articoli 106, comma 3, lett. b), del TUF e articolo 46 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (l'"Offerta Obbligatoria" e, congiuntamente all'Offerta Intek e all'Offerta KME, le "Offerte").

In data 14 agosto 2012 ed in data 11 settembre 2012 con la pubblicità prevista ai sensi dell'art. 41 del Regolamento Emittenti, sono stati resi noti i risultati definitivi delle Offerte. La totalità delle azioni ordinarie Intek e KME portate in adesione all'Offerta Intek ed all'Offerta KME sono state annullate in esecuzione delle due delibere che hanno deciso la fusione.

Per effetto dell'annullamento delle azioni ordinarie portate in adesione all'Offerta Intek e delle azioni proprie in portafoglio di Intek, 422BV

detiene, indirettamente, tramite 433, una partecipazione pari al 59,403% nel capitale sociale ordinario di Intek.

Per effetto dell'annullamento delle azioni ordinarie portate in adesione all'Offerta KME e delle azioni proprie in portafoglio di KME, 422BV detiene indirettamente una partecipazione pari al 57,083% nel capitale sociale ordinario di KME (di cui 40,967% tramite 433 e 16,116% tramite Intek).

Ai fini dell'attuazione dell'operazione di fusione Intek, l'esatta espressione numerica del rapporto di cambio è stata determinata dal Consiglio di Amministrazione di Intek e dall'Organo Amministrativo di Quattrotre nelle rispettive riunioni del 14 settembre 2012, applicando la formula contenuta nel progetto di fusione relativo alla fusione Intek e già resa nota al mercato in data 27 gennaio 2012 - una volta conosciuto il livello di adesione alle Offerte.

Il rapporto di cambio relativo alla fusione Intek è stato così determinato:

- ogni n. 1 azione ordinaria 433 da concambiare, assegnazione di un numero di n. 27,49 azioni ordinarie Intek.

Non sono previsti conguagli in denaro.

Ai fini dell'attuazione dell'operazione di fusione KME, l'esatta espressione numerica del rapporto di cambio è stata determinata dal Consiglio di Amministrazione di KME e dal Consiglio di Amministrazione di Intek nelle rispettive riunioni del 14 settembre 2012, applicando la formula contenuta nel progetto di fusione relativo alla fusione KME e già resa nota al mercato in data 27 gennaio 2012 - una volta conosciuto il livello di

adesione alle Offerte.

Il rapporto di cambio relativo alla fusione KME è il seguente:

- ogni n. 1 azione ordinaria/di risparmio Intek da concambiare, assegnazione di n. 1,15 azioni ordinarie/di risparmio KME.

Non sono previsti conguagli in denaro.

I Componenti danno atto che tali rapporti di cambio sono stati confermati dal Consiglio di Amministrazione di KME, dal Consiglio di Amministrazione di Intek e dall'Organo Amministrativo di Quattrotre il 13 novembre 2012, nelle rispettive riunioni per quanto riguarda i suddetti Consigli di Amministrazione.

CONDIZIONI DEL PROGETTO DI FUSIONE

Il progetto di fusione KME, approvato dalle assemblee straordinarie di KME ed Intek in data 9 maggio 2012, prevede che la fusione KME sia subordinata alle condizioni che, anteriormente alla data di stipulazione del relativo atto di fusione:

- a) sia rilasciato da Intesa Sanpaolo S.p.A. il consenso all'estinzione del pegno gravante su n. 140.462.436 azioni ordinarie KME di cui n. 40.000.000 detenute da Intek e n. 100.462.436 attualmente detenute da 433 e destinate ad essere trasferite ad Intek per effetto della fusione Intek;
- b) sia rilasciato dall'Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali il consenso all'estinzione del pegno gravante su n. 8.861.110 azioni ordinarie KME detenute da Intek;
- c) sia rilasciato da GE Capital S.p.A. il consenso all'estinzione del pegno

gravante su n. 31.174.250 azioni ordinarie KME di cui n. 2.638.889 detenute da Intek e n. 28.535.361 attualmente detenute da 433 e destinate ad essere trasferite ad Intek per effetto della fusione Intek;

d) sia rilasciato da GE Capital S.p.A. l'assenso alla fusione KME ai sensi dei contratti di finanziamento in esse con Intek e con 433;

e) sia rilasciato da Banca d'Italia il nulla osta al trasferimento in capo a KME della partecipazione in I2 Capital Partners SGR S.p.A. attualmente detenuta da Intek;

f) non si sia verificato l'insorgere di situazioni congiunturali e/o economiche e/o politiche ostative all'opportunità della fusione - ultima condizione, negativa contenuta nel progetto di fusione e nel progetto analiticamente descritta.

Alla data odierna:

1) Quattrodue S.p.A., Quattrotre S.p.A. e Intesa SanPaolo S.p.A. con atti ricognitivi e modificativi del pegno stipulati in data 23 ottobre 2012, autenticati dal Notaio Renata Mariella di Milano Rep.nn. 31.221/9.307 e 31.222/9.308, registrati all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 1 in data 5 novembre 2012 ai rispettivi numeri 37532 e 37534 serie 1T, dopo aver ricordato gli atti di costituzione di pegno stipulati in data 8 luglio 2010, autenticati dal Notaio Renata Mariella di Milano Rep.n. 26.263/7.551, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 1 in data 21 luglio 2010 al n. 15230 serie 1T e Rep.n. 26.264/7.552, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 1 in data 26 luglio 2010 al n. 207 serie 1T, dopo aver fatto riferimento ai primi atti ricognitivi

ed estensivi del pegno stipulati in data 15 luglio 2010, autenticati dal Notaio Renata Mariella di Milano Rep.nn. 26.307/7.566 e 26.308/7.567 registrati all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 1 in data 27 luglio 2010 ai rispettivi numeri 464 e 472 serie 1T, dopo aver fatto riferimento all'atto di conferimento da parte di Quattrodue a totale copertura e liberazione dell'aumento di capitale di Quattrotrete, stipulato in data 19 gennaio 2012, ai rogiti del Notaio Luca Zona di Milano Rep.n. 25.291/13.982, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 3 in data 19 gennaio 2012 al n. 1046 serie 1T e dato atto che con lettera del 27 luglio 2012 Intesa SanPaolo S.p.A. aveva acconsentito con effetto dalla data di efficacia della fusione 433/Intek alla liberazione del pegno su Azioni Intek e del pegno su Azioni KME senza novazione del pegno esistente e a condizione della sottoposizione a pegno delle azioni ordinarie risultanti dalla fusione Intek/KME determinande sulla base sia dell'esito dell'offerta che del rapporto di cambio della fusione, sia delle azioni annullate nel concambio Intek/KME, confermavano, riconoscevano e, per questo attestavano, rinnovata la validità e l'efficacia dei pegni esistenti e cioè riconoscevano il mantenimento del pegno sulle azioni di Intek Group (già KME) certificati oggetto del pegno così come modificato dal primo atto ricognitivo ed estensivo (15/07/2010) che saranno una volta diventata efficace la fusione redistribuiti ed assegnati a Quattrodue S.p.A. (di seguito "422") nella sua qualità di socio 433 (fusione 433/Intek) e successivamente, nella sua qualità di socio Intek (fusione Intek/KME).

Con lettera del di 8 ottobre 2012 Intesa SanPaolo ha comunicato a Intek, in risposta ad una lettera di quest'ultima datata 24 aprile 2012, la rinuncia al pegno su n. 40.000.000 azioni ordinarie KME Group S.p.A. subordinatamente all'efficacia della fusione Intek/KME.

Più in particolare:

- in forza dell'atto autentico in data 23 ottobre 2012 Rep.n. 31.221/9.307:

1 - le Parti si davano atto, riconoscevano e accettavano che, in virtù del Contratto di Pegno, come modificato dal Primo Atto Ricognitivo ed Estensivo, risultavano costituite in Pegno a favore di Intesa, alla data odierna, a garanzia delle Obbligazioni Garantite, n. 27.777.778 (ventisettemilionisettecentosettantasettemilasettecentosettantotto) azioni ordinarie KME di titolarità di Quattrotretre;

2 - Quattrotretre confermava, riconosceva e, per quanto occorrer possa, rinnovava, senza effetto novativo alcuno e/o soluzione di continuità, a favore di Banca Intesa SanPaolo, a garanzia delle Obbligazioni Garantite, la validità e l'efficacia del Pegno sulle Azioni KME. Quattrotretre, in particolare, confermava e riconosceva che il Pegno costituito ai sensi dell'Articolo 2 (Costituzione in garanzia) del Contratto di Pegno sull'Oggetto del Pegno garantisce, per l'intero loro valore e senza vincolo di previa escussione dell'obbligato principale o di alcun terzo garante reale o personale le obbligazioni oggetto del pegno stesso;

3 - Quattrodue, con effetto dalla data di decorrenza degli effetti della Fusione Intek/KME, previo perfezionamento della Fusione 433/Intek,

che avrebbe potuto essere anche successiva a quella dell'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del codice civile, confermava, riconosceva e, per quanto occorrer possa, rinnovava, senza effetto novativo alcuno e/o soluzione di continuità, il pegno, a garanzia del puntuale ed esatto adempimento delle Obbligazioni Garantite, sulle n. 27.777.778 azioni ordinarie di Intek Group (già KME) costituenti Oggetto del Pegno (come definito nel Contratto di Pegno così come modificato dal Primo Atto Ricognitivo ed Estensivo), che saranno redistribuite e assegnate a Quattrodue nella sua qualità di socio di Quattrotre per effetto della Fusione 433/Intek e successivamente, nella sua qualità di socio di Intek, per effetto della Fusione Intek/KME;

4 - Quattrodue, con effetto dalla data di efficacia della fusione Intek/KME, si impegnava a porre in essere nei termini dovuti ogni formalità e adempimento previsto dall'Articolo 4 ("Perfezionamento del Pegno") del Contratto di Pegno (come modificato dal Primo Atto Ricognitivo ed Estensivo) allo scopo di rendere il presente Secondo Atto Ricognitivo e Modificativo opponibile a Intek Group ed ai terzi;

5 - le Parti convennero che il pegno sulle Azioni Intek Group, con effetto dalla data di efficacia della fusione Intek/KME, fosse retto e disciplinato dalle disposizioni del Contratto di Pegno come modificato dal Primo Atto Ricognitivo ed Estensivo e dal Secondo Atto Ricognitivo e Modificativo che, per volontà delle Parti, costituiscono il regolamento contrattuale applicabile al pegno sulle Azioni Intek Group.";

- in forza dell'atto autenticato in data 23 ottobre 2012 Rep.n.

31.222/9.308:

1 - le Parti si davano atto, riconoscevano ed accettavano che, in virtù del Contratto di Pegno, come modificato dal Primo Atto Ricognitivo ed Estensivo, risultavano costituite in Pegno a favore di Intesa, alla data odierna, a garanzia delle Obligazioni Garantite, n. 50.000.000 (cinquantamiloni) azioni ordinarie KME di titolarità di Quattrotrete;

2 - Quattrotrete confermava, riconosceva e, per quanto occorrer possa, rinnovava, senza effetto novativo alcuno e/o soluzione di continuità, a favore di Banca Intesa SanPaolo, a garanzia delle Obligazioni Garantite, la validità e l'efficacia del Pegno. Quattrotrete, in particolare, confermava e riconosceva che il Pegno costituito ai sensi dell'Articolo 2 (Costituzione in Garanzia) del Contratto di Pegno sull'Oggetto del Pegno garantisce, per l'intero loro valore e senza vincolo di previa escussione dell'obbligo principale o di alcun terzo garante reale o personale le obbligazioni oggetto del pegno stesso;

3 - Quattrodue, con effetto dalla data di decorrenza degli effetti della Fusione Intek/KME, previo perfezionamento della Fusione 433/Intek, che avrebbe potuto essere anche successiva a quella dell'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del codice civile, confermava, riconosceva e, per quanto occorrer possa, rinnovava, senza effetto novativo alcuno e/o soluzione di continuità, il pegno, a garanzia del puntuale ed esatto adempimento delle Obligazioni Garantite, sulle n. 50.000.000 di azioni ordinarie di Intek Group (già KME) costituenti Oggetto del Pegno (come definito nel Contratto di Pegno così come

modificato dal Primo Atto Ricognitivo ed Estensivo), che saranno redistribuite e assegnate a Quattroduedue nella sua qualità di socio di Quattrotrete per effetto della Fusione 433/Intek e successivamente, nella sua qualità di socio di Intek, per effetto della Fusione Intek/KME;

4 - Quattroduedue, con effetto dalla data di efficacia della fusione Intek/KME, si impegnava a porre in essere nei termini dovuti ogni formalità e adempimento previsto dall'Articolo 4 ("Perfezionamento del Pegno") del Contratto di Pegno (come modificato dal Primo Atto Ricognitivo ed Estensivo) allo scopo di rendere il Secondo Atto Ricognitivo e Modificativo opponibile a Intek Group ed ai terzi;

5 - le Parti convennero che il pegno sulle Azioni Intek Group, con effetto dalla data di efficacia della fusione Intek/KME, fosse retto e disciplinato dalle disposizioni del Contratto di Pegno come modificato dal Primo Atto Ricognitivo ed Estensivo e dal Secondo Atto Ricognitivo e Modificativo che, per volontà delle Parti, costituiscono il regolamento contrattuale applicabile al pegno sulle Azioni Intek Group;

2) Quattroduedue Holding B.V., Quattroduedue S.p.A., Quattrotrete S.p.A. e Intesa SanPaolo S.p.A. con atto ricognitivo e modificativo del pegno stipulato in data 16 ottobre 2012, autenticato dal Notaio Carlo Marchetti di Milano Rep.n. 9.315/4.852, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 1 in data 30 ottobre 2012 al n. 37147 serie 1T, dopo aver ricordato l'atto di costituzione di pegno stipulato in data 5 giugno 2008, autenticato dal Notaio Carlo Marchetti di Milano Rep.n. 4.158/2.162, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Rho in data 20

giugno 2008 al n. 2465 serie 1T, dopo aver fatto riferimento al primo ed al secondo atto modificativo e ricognitivo del pegno stipulati il primo, in data 17 giugno 2010, autenticato dal Notaio Carlo Marchetti di Milano Rep.n. 6.883/3.570, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 5 in data 1° luglio 2010 al n. 13902 serie 1T ed il secondo, in data 21 giugno 2010, autenticato dal Notaio Carlo Marchetti di Milano Rep.n. 6.890/3.573, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 5 in data 1° luglio 2010 al n. 13905 serie 1T e dato atto che con lettera del 27 luglio 2012 Intesa SanPaolo S.p.A. aveva acconsentito con effetto dalla data di efficacia della fusione 433/Intek alla liberazione del pegno su Azioni Intek e del pegno su Azioni KME senza novazione del pegno esistente e a condizione della sottoposizione a pegno delle azioni ordinarie risultanti dalla fusione Intek/KME determinande sulla base sia dell'esito dell'offerta che del rapporto di cambio della fusione, sia delle azioni annullate nel concambio Intek/KME, confermavano, riconoscevano e, per questo attestavano, rinnovata la validità e l'efficacia del pegno esistente e cioè riconoscevano il mantenimento del pegno sulle azioni di Intek Group (già KME) costituenti oggetto del pegno così come modificato dal primo e dal secondo atto modificativo e ricognitivo (17/06/2010 - 21/06/2010) che saranno una volta diventata efficace la fusione redistribuiti ed assegnati a Quattrodue S.p.A. nella sua qualità di socio di Quattrotre (fusione 433/Intek) e successivamente, nella sua qualità di socio Intek (fusione Intek/KME).

Più in particolare in forza dell'atto autenticato in data 16 ottobre 2012

Rep.n. 9.315/4.852, Notaio Carlo Marchetti:

1 - Quattrotrete confermava, riconosceva e, per quanto occorrer possa, rinnovava senza effetto novativo alcuno e/o soluzione di continuità, a favore di Banca Intesa SanPaolo S.p.A., a garanzia delle Obbligazioni Garantite, il pegno sulle n. 22.684.658 azioni ordinarie KME e sulle n. 13.610.797 azioni ordinarie Intek;

2 - le Parti si davano reciprocamente atto che, in considerazione della conferma e ricognizione da parte di Quattrotrete del pegno sulle azioni ordinarie KME e sulle azioni ordinarie Intek e da parte di Quattrodue due del pegno sulle azioni della società risultante dalla fusione Intek/KME con effetto dalla data di efficacia, gli adempimenti e le formalità previsti dall'articolo 4 del Contratto di Pegno ("Perfezionamento del Pegno") fossero da intendersi assorbiti, senza soluzione di continuità, dagli adempimenti e formalità per la conferma e ricognizione del pegno sulle azioni della società risultante dalla fusione Intek/KME;

3 - Quattrodue due, con effetto dalla data di decorrenza degli effetti della Fusione Intek/KME, previo perfezionamento della Fusione 433/Intek, che avrebbe potuto essere anche successiva a quella dell'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del codice civile, confermava, riconosceva e, per quanto occorrer possa, rinnovava, senza effetto novativo alcuno e/o soluzione di continuità il pegno, a garanzia del puntuale ed esatto adempimento delle Obbligazioni Garantite, sulle n. 38.337.074 azioni ordinarie Intek Group (già KME) costituenti Oggetto del Pegno (come definito nel Contratto di Pegno così come modificato dal

Primo Atto Modificativo e Ricognitivo del Pegno e dal Secondo Atto Modificativo e Ricognitivo di Pegno), che saranno redistribuite e assegnate a Quattrodue nella sua qualità di socio Quattrotre per effetto della Fusione 433/Intek e successivamente, nella sua qualità di socio Intek, per effetto della Fusione Intek/KME;

4 - Quattrodue, con effetto dalla data di efficacia della Fusione Intek/KME, si impegnava a porre in essere nei termini dovuti ogni formalità e adempimento previsto dall'articolo 4 ("Perfezionamento del Pegno") del Contratto di Pegno (come modificato nel Contratto di Pegno così come modificato dal Primo Atto Modificativo e Ricognitivo del Pegno e dal Secondo Atto Modificativo e Ricognitivo di Pegno), allo scopo di rendere tale Terzo Atto Ricognitivo e Modificativo di Pegno opponibile a Intek Group ed ai terzi;

5 - le Parti convennero che il pegno sulle Azioni Intek Group, con effetto dalla data di efficacia della fusione Intek/KME, fosse retto e disciplinato dalle disposizioni del Contratto di Pegno come modificato dal Primo Atto Modificativo e Ricognitivo di Pegno, dal Secondo Atto Modificativo e Ricognitivo di Pegno e dal Terzo Atto Modificativo e Ricognitivo di Pegno che, per volontà delle Parti, costituiscono il regolamento contrattuale applicabile al pegno sulle Azioni Intek Group;

- la lettera Intesa SanPaolo del di 8 ottobre 2012 aveva l'effetto liberatorio condizionato del pegno di cui sopra;

3) l'Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali con comunicazione asseverata nella

firma dal Notaio Atlante di Roma in data 12 settembre 2012 giusta delibera del Consiglio di Amministrazione della Cassa in data 25 luglio 2012 autorizzava la liberazione dei pegni aventi ad oggetto rispettivamente n. 5.316.666 azioni ordinarie Intek S.p.A. detenute da Quattrotrete S.p.A. e n. 8.861.110 azioni ordinarie KME Group S.p.A. detenute da Intek S.p.A., avendo in data 31 luglio 2012 Quattrodue Holding B.V. prestata la fideiussione personale di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione della Cassa sopra menzionata;

4) GE Capital S.p.A. con l'atto stipulato in data 31 ottobre 2012 autenticato dal Notaio Renata Mariella di Milano Rep.n. 31.285/9.322 registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 1 in data 7 novembre 2012 al n. 37896 serie 1T, dava atto di aver informato Intek con comunicazione in data 19 ottobre 2012 che i competenti organi deliberanti di GE Capital S.p.A. avevano già espresso il proprio assenso in merito all'atto di fusione fra Intek S.p.A. e KME Group S.p.A. ed inoltre:

1 - Quattrotrete e Intek, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, confermavano e riconoscevano in favore di GE Capital, senza effetto novativo alcuno e/o soluzione di continuità, il pegno a garanzia del puntuale ed esatto adempimento delle Obbligazioni Garantite gravanti sulle Azioni Intek e sulle Azioni KME;

2 - le Parti si davano reciprocamente atto che, in considerazione della contestuale conferma e ricognizione (i) da parte di Quattrotrete e di Intek, per quanto di rispettiva competenza, del pegno sulle Azioni Intek e

del pegno sulle Azioni KME e (ii) da parte Quattrodue del pegno sulle azioni della società risultante dalla Fusione Intek/KME, con effetto dalla relativa data di efficacia della fusione Intek/KME, gli adempimenti e le formalità previsti dall'art. 4 dell'Atto di Pegno erano da intendersi assorbiti, senza soluzione di continuità, dagli adempimenti e formalità per la conferma e ricognizione del pegno sulle azioni della società risultante dalla Fusione Intek/KME.

GE Capital, per quanto occorrer possa, riconosceva e dava atto che per effetto dell'atto ricognitivo di pegno le condizioni per l'efficacia della Fusione 433/Intek e della Fusione Intek/KME si davano per avverate;

3 - le Parti convenivano che il pegno sulle Azioni KME e sulle Azioni Intek sarebbe stato ancora retto e disciplinato dalle disposizioni dell'Atto di Pegno, come modificato dagli Atti di Estensione di Pegno;

4 - pertanto Quattrodue, con effetto dalla data di decorrenza degli effetti della Fusione Intek/KME, previo perfezionamento della Fusione 433/Intek, confermava e riconosceva, senza effetto novativo alcuno e/o soluzione di continuità sul pegno costituito con l'Atto di Pegno come modificato dagli Atti di Estensione di Pegno, in favore di GE Capital, il pegno su n. 41.500.000 Azioni Intek Group, di cui risulterà titolare a far tempo dalla data di efficacia della fusione Intek/KME, nonchè i relativi diritti, che saranno redistribuiti ed assegnati a Quattrodue nella sua qualità di socio di Quattrotre per effetto della Fusione 433/Intek e successivamente, nella sua qualità di socio di Intek, per effetto della fusione Intek/KME a garanzia delle Obbligazioni Garantite rivenienti ai

sensi del Contratto di Finanziamento come successivamente modificato dagli Accordi Modificativi intervenuti;

5 - Quattrodue, con effetto dalla data di efficacia della fusione Intek/KME si impegnava a porre in essere nei termini dovuti ogni formalità e adempimento previsto all'art. 4 dell'Atto di Pegno, come modificato dagli Atti di Estensione di Pegno allo scopo di rendere l'atto ricognitivo di pegno opponibile a Intek Group e ai terzi.

Le Parti convenivano che il pegno sulle Azioni Intek Group, con effetto dalla data di efficacia della fusione Intek/KME, fosse retto e disciplinato dalle disposizioni dell'Atto di Pegno, come modificato dagli Atti di Estensione di Pegno.

Nel suddetto atto autenticato dal Notaio Renata Mariella in data 31 ottobre 2012 le Parti si davano atto che GE Capital aveva già espresso il proprio assenso in merito alle due fusioni 433/Intek e Intek/KME, essendo comunque necessario dopo la fusione ed entro il 31 dicembre 2012 riformulare i convenants finanziari di cui al contratto di finanziamento del 27 marzo 2008.

Dichiarano i Componenti nei nomi che per effetto di tali atti (atti Notaio Renata Mariella del 23 ottobre 2012 Rep.nn. 31.221/9.307 e 31.222/9.308, atto Notaio Renata Mariella del 31 ottobre 2012 Rep.n. 31.285/9.322 ed atto Notaio Carlo Marchetti del 16 ottobre 2012 Rep.n. 9.315/4.852) previa conferma delle garanzie reali a suo tempo costituite e ad oggi ancora in essere l'oggetto delle stesse, (a causa del venir meno, per effetto delle fusioni delle azioni in pegno), risultava surrogato dalle azioni

rinvenienti dalle fusioni con effetti dalla data di efficacia di queste, comunque negli stessi identici termini di cui ai suddetti atti ricognitivi delle garanzie, che le Parti del presente atto ora, ad ogni buon conto, confermano in ogni aspetto e luogo e che per effetto della lettera Intesa SanPaolo del dì 8 ottobre 2012 il pegno su n. 40.000.000 azioni ordinarie KME Group S.p.A. risultava, condizionatamente all'efficacia della fusione Intek/KME, estinto. Dichiarano altresì che le condizioni in oggetto risultano verificate in quanto in dipendenza degli atti stipulati aventi effetto dalla data di efficacia della fusione Intek/KME, e in conseguenza della fusione stessa, deriva la liberazione degli attuali esistenti titoli, con surroga reale, oggettiva e non novativa nella garanzia, delle nuove azioni rispetto alle azioni sinora in pegno, come consta dalla lettera Intesa SanPaolo del 27 luglio 2012, richiamata nell'atto autenticato dal Notaio Renata Mariella di Milano in data 23 ottobre 2012 Rep.n. 31.221 e atto Rep.n. 31.222, dall'atto autenticato dal Notaio Carlo Marchetti di Milano in data 16 ottobre 2012 Rep.n. 9.315 e dall'atto autenticato dal Notaio Renata Mariella in data 31 ottobre 2012 Rep.n. 31.285/9.322 in cui GE Capital dà atto che tutte le condizioni per l'efficacia delle fusioni si danno, per essa, per avverate (e fra le condizioni vi è anche quella della liberazione del pegno delle azioni a favore della stessa GE Capital), oltre all'assenso per la fusione.

Conseguentemente risultano, come da atti ricognitivi e modificativi dei pegni e come da lettera Intesa SanPaolo del dì 8 ottobre 2012, tutti precitati, con effetto contestuale alla presa di efficacia del presente atto

esterno, liberate dai pegni, perchè surrogate, col consenso dei creditori, nella garanzia, le azioni Intek e KME sinora oggetto della stessa, dai nuovi titoli della società risultante dalla fusione, con mantenimento quindi inalterato dei diritti di pegno, ma con sostituzione non novativa di un oggetto all'altro e quindi con liberazione del primo. Risultano le azioni oggetto della dichiarazione del Presidente dell'Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali e della lettera Intesa SanPaolo del dì 8 ottobre 2012 liberate nei termini relativi sopra precisati.

5) In data 13 agosto 2012 con comunicazione prot.n. 0691417/12 Banca d'Italia Ufficio Area Vigilanza Bancaria e Finanziaria Servizio Supervisione Intermediari Specializzati rilasciava il nulla osta al trasferimento in capo a KME della partecipazione I2 Capital Partners SGR attualmente detenuta da Intek S.p.A..

I Componenti nei nomi dichiarano conclusivamente che le condizioni di cui alla lettera B) dei progetti di fusione risultano soddisfatte in quanto l'Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali ha accettato la sostituzione della garanzia reale con una garanzia personale fideiussoria, Intesa SanPaolo con la lettera del dì 8 ottobre 2012 ha rinunciato al pegno come sopra, relativamente a ciò precisato, e sia Intesa SanPaolo che GE Capital S.p.A. negli atti di conferma, ricognizione e rinnovazione non novativi della garanzia di pegno su azioni, richiamando la lettera di banca Intesa SanPaolo del 27 luglio 2012, dando atto GE Capital S.p.A. che a seguito

dell'atto ricognitivo del pegno le condizioni delle due fusioni Intek e KME si davano per avverate, e facendo ivi riferimento alla lettera del 19 ottobre 2012 di assenso alla fusione, hanno anche preso atto (consentendole) delle surrogazioni nel pegno delle nuove azioni rispetto alle precedenti e conseguentemente o del venir meno dell'oggetto originario del pegno, immutate restando le garanzie in sè, ma con altro oggetto, a cautela di un debito di cui il progetto di fusione non prevedeva parimenti l'estinzione. Da ciò, dichiarano formalmente i Componenti nei nomi, ai fini di quanto previsto dalla lettera B) del progetto di fusione, discende la liberazione delle azioni originariamente oggetto del pegno individuate e numerate nelle condizioni della fusione e quindi pienamente soddisfatte le relative condizioni sospensive. Consta infine il nulla osta di Banca d'Italia nei termini suddetti.

6) I Componenti, riguardo all'ultima delle condizioni previste nel progetto di fusione, si danno inoltre atto che, con delibere dei rispettivi Consigli di Amministrazione del 13 novembre 2012, hanno rinunciato alle condizioni negative relative alla ricorrenza degli eventi di cui all'ultima parte dell'articolo condizionale contenuto alla lettera B) del progetto di fusione.

DOPO AVER DATO ATTO DI TUTTO CIO'

i Componenti, nei rispettivi nomi di cui in epigrafe, dichiarano farsi luogo alla fusione per incorporazione di "INTEK S.p.A." in "KME Group S.p.A." secondo quanto indicato nel progetto approvato con le citate delibere del

9 maggio 2012 e precisamente:

(i) sono annullate le azioni ordinarie e di risparmio rappresentanti l'intero

capitale sociale di Intek S.p.A. (anche quale risultante per effetto dell'Incorporazione di Quattrotre) mediante attribuzione in concambio ai rispettivi titolari di azioni KME Group S.p.A. della corrispondente categoria delle azioni Intek S.p.A. (ferma la modifica dell'art. 8 dello Statuto sociale di KME Group S.p.A. di cui infra al fine di tenere conto degli ulteriori diritti spettanti alle azioni di risparmio Intek S.p.A.), il tutto secondo il rapporto di cambio di una azione ordinaria/di risparmio Intek contro 1,15 azioni ordinarie/di risparmio KME; rapporto di cambio da soddisfarsi mediante redistribuzione ed assegnazione ai soci Intek S.p.A. di azioni KME Group S.p.A. detenute dall'incorporanda e, per l'eventuale eccedenza, azioni KME Group S.p.A. di nuova emissione di cui infra (rapporto di cambio sulla base della formula contenuta del progetto di fusione, sviluppata e determinata dai Consigli di Amministrazione delle società partecipanti il 14 settembre 2012 e successivamente confermato dagli stessi);

(ii) con conseguente efficacia del deliberato aumento del capitale sociale di KME Group S.p.A., al servizio della fusione, per nominali Euro 17.184.441,76, mediante emissione di n. 21.624.983 nuove azioni ordinarie e di n. 6.546.233 nuove azioni di risparmio prive del valore nominale, con aumento del capitale sociale per Euro 0,61 per ogni azione emessa;

(iii) con conseguente efficacia della già deliberata sostituzione di KME Group S.p.A. a Intek S.p.A., per effetto della fusione, quale emittente del Prestito Convertendo del valore nominale complessivo di Euro 32.004.000 di cui al Progetto (derivante ad Intek S.p.A. per effetto dell'Incorporazione di 433), con conseguente (i) ridenominazione dello stesso in "Convertendo Intek Group

S.p.A. 2012-2017” e (ii) aumento del capitale sociale di KME Group S.p.A., al servizio della conversione, per massimi nominali Euro 32.004.000, mediante emissione di massime n. 33.770.160 nuove azioni ordinarie prive del valore nominale da eseguirsi entro il 24 settembre 2017; il tutto, fatta avvertenza che il Prestito Convertendo sarà disciplinato dal relativo Regolamento allegato alla Relazione;

(iv) con adozione dell'efficacia dal momento dell'ultima delle pubblicazioni al Registro delle Imprese di quest'atto delle a suo tempo deliberate modifiche agli artt. 1, 4, 7, 8, 10, 26 e 26-bis dello Statuto sociale di KME Group S.p.A. contemplate nel Progetto;

(v) con conseguente efficacia della sostituzione di KME Group S.p.A. a Intek S.p.A., per effetto della fusione, quale emittente del prestito obbligazionario del valore nominale complessivo di Euro 11.327.623,50, con conseguente ridenominazione dello stesso in “Intek Group S.p.A. 2012-2017”;

(vi) con conseguente efficacia di diritto di recesso in capo ai soci della società incorporanda che l'hanno esercitato e così anche con l'espresso mandato agli amministratori di KME Group S.p.A. per dare corso al procedimento di liquidazione delle relative azioni ai sensi dell'art. 2437-quater del codice civile, anche, occorrendo, mediante acquisto delle stesse da parte della società incorporante.

Dichiarano i Componenti che il Consiglio di Amministrazione di Intek S.p.A. del 13 novembre 2012 ha deliberato di non procedere al collocamento sul mercato delle azioni Intek rinvenienti dall'esercizio dei recessi, ed invece di acquisirli, dalla società risultante dalla fusione, a tal

fine nel rispetto delle procedure previste.

Conseguentemente, le società "KME Group S.p.A." (società incorporante) e "INTEK S.p.A." (società incorporata) sono fuse mediante incorporazione della seconda nella prima, in dipendenza delle rispettive delibere menzionate in narrativa di quest'atto e pertanto l'incorporante subingredisce di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della incorporata suddetta ed in tutte le relative ragioni, azioni e diritti, come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura, tanto anteriori che posteriori alla data di efficacia dell'atto di cui all'art. 2504-bis secondo comma del Codice Civile, assumendo di provvedere all'estinzione di tutte indistintamente le passività alle convenute scadenze e condizioni. Tutte le operazioni inerenti e conseguenti al concambio avranno luogo il giorno lavorativo successivo all'efficacia della fusione e pertanto il 3 dicembre 2012.

Le operazioni della società incorporata saranno imputate al bilancio della società incorporante a decorrere dalla data di efficacia della presente fusione, fatto salvo l'effetto generale giuridico previsto dall'art. 2504-bis II comma del Codice Civile.

Fermo quanto sopra, danno atto i Componenti, nei nomi, che le attività e passività della società incorporata sono contabilizzate nella relativa situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-ter C.C., costituita dalle situazioni patrimoniali al 30 settembre 2011.

Ogni persona, Ente od Ufficio, sia pubblico che privato, resta pertanto sin d'ora autorizzato, senza uopo di ulteriori atti e concorsi e con suo esonero

da ogni responsabilità a trasferire ed intestare alla incorporante tutti gli atti, documenti, depositi cauzionali od altro, polizze, conti attivi e passivi attualmente intestati od intitolati alla società incorporata.

I Componenti, sempre nei nomi predetti, dichiarano che del compendio del patrimonio della società incorporata fanno parte gli immobili, mobili registrati, partecipazioni societarie, di cui al documento che sarà infra-allegato al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale al quale i Componenti, testualmente rimandano in ogni sua parte.

Detti mobili registrati e gli immobili suddetti vengono attribuiti alla incorporante nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i connessi diritti, accessori, pertinenze, servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, inerenti, pertinenti e relative.

Per quanto attiene ai beni immobili, i Componenti, nei nomi predetti, si danno reciproco atto che secondo l'interpretazione prevalente, non avendo l'atto di fusione causa traslativa di diritti reali, allo stesso non si applica la normativa in tema di dichiarazioni ed allegazioni obbligatorie previste dalla legge 28 febbraio 1985 n. 47 e seguenti nonché dal comma 1 bis dell'art. 29 della Legge 27.2.1985 n. 52, il D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in Legge, con modificazione, n. 122 del 30 luglio 2010, e più in generale quanto la legge dispone in tema di trasferimento di diritti reali per atto tra vivi.

I Componenti, quindi, nei rispettivi nomi di cui sopra, autorizzano i competenti Uffici delle Conservatorie dei Registri Immobiliari, dell'Ufficio del Territorio e del P.R.A. dei Registri delle Imprese, alle trascrizioni, alla

voltura catastale degli immobili, alla voltura dei beni mobili registrati, iscrizione voltura e intestazioni di altri beni e diritti tutti di proprietà della società incorporata in favore della incorporante, il tutto con esonero degli Uffici medesimi e dei loro funzionari da ogni responsabilità al riguardo, ed inoltre espressamente per spirito solo tuzioristico rinunciano ad ogni diritto di ipoteca legale.

A seguito della fusione come sopra stipulata hanno piena esecuzione le delibere delle società come sopra assunte ivi comprese le modifiche degli artt. 1, 4, 7, 8, 10, 26 e 26-bis dello statuto della società incorporante, che assume la denominazione sociale "**Intek Group S.p.A.**", precisandosi che l'esatto tenore dell'art. 4 dello statuto consta stante l'avvertenza contenuta nell'ambito del contenuto dello stesso, riportato nell'allegato al progetto di fusione nel seguente:

"Articolo 4 - Capitale - Il capitale sociale è di € 314.225.009,80 (trecentoquattordicimilioniduecentoventicinquemilanove e ottanta) rappresentato da n. 395.616.488 (trecentonovantacinquemilioneiseicentosedicimilaquattrocentottantotto) azioni prive di indicazione del valore nominale, di cui n. 345.506.670 (trecentoquarantacinquemilioneicinquacentoseimilaseicentose settanta) azioni ordinarie e n. 50.109.818 (cinquantamilionicentonovemilaottocentodiciotto) azioni di risparmio assegnate in concambio ai possessori di azioni di risparmio Intek S.p.A. per effetto della fusione per incorporazione di Intek S.p.A. nella Società.

L'Assemblea straordinaria del 9 maggio 2012 ha deliberato un aumento di

capitale per quanto eventualmente necessario per soddisfare il rapporto di cambio della fusione per incorporazione di Intek S.p.A. nella Società, e comunque per massimi Euro 145.626.232,08 (centoquarantacinquemilioneisecentoventiseimiladuecentotrentadue e otto).

La deliberazione di aumento del capitale sociale, assunta con le maggioranze di cui agli artt. 2368 e 2368 del Codice Civile, può escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dal revisore legale o dalla società di revisione legale.

Il Consiglio di Amministrazione, in esercizio della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile attribuita dalla Assemblea straordinaria del 2 dicembre 2009, ha deliberato in data 7 ottobre 2010 di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 7.522.500,00 (settemilionicinquecentoventiduemilacinquecento) mediante emissione di massime n. 25.500.000 (venticinquemilionicinquecentomila) azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, godimento regolare, da offrire in sottoscrizione, entro il 31 dicembre 2015, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo de Codice Civile, ad Amministratori Esecutivi della Società ed a Dirigenti della Società o di sue controllate a servizio del "Piano di stock option Intek Group S.p.A. 2010-2015".

Il capitale sociale potrà essere aumentato per un importo massimo di Euro 32.004.000,00 (trentaduemilioniquattromila) mediante emissione di massime n. 33.770.160 (trentatremilionesettecentosettantamilacentosessanta) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale esclusivamente al servizio

della conversione del prestito obbligazionario convertendo denominato "Convertendo Intek Group S.p.A. 2012-2017", aumento da eseguirsi entro il termine del 24 settembre 2017.

L'opzione di rimborso delle obbligazioni convertende per contanti, in luogo della conversione, potrà essere esercitata dalla Società previo ottenimento da parte dell'Assemblea degli Azionisti dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 5) del Codice Civile, come disposto nel regolamento del prestito.

L'importo del capitale sociale e la sua ripartizione in azioni ordinarie ed in azioni di risparmio di cui al presente articolo sono suscettibili di variazioni in conseguenza delle eventuali operazioni di cui al successivo art. 7 e dell'esercizio della facoltà di conversione spettante ai portatori di obbligazioni convertibili e degli warrant eventualmente emessi."

Il legale rappresentate pro-tempore della società incorporante resta delegato a provvedere all'esecuzione delle operazioni di cui sopra anche mediante ogni opportuno annotamento nel libro soci. Cessano di pieno diritto tutte le cariche sociali della società "INTEK S.p.A. e tutte le procure rilasciate in nome della medesima. Il rappresentante della società incorporata, in esecuzione della suddetta delibera della società dalla stessa rappresentata, autorizza irrevocabilmente la società incorporante, a mezzo dei suoi legali rappresentanti pro-tempore, a compiere in ogni tempo e senza bisogno di alcun intervento della società incorporata qualunque pratica, formalità necessaria ed opportuna allo scopo di farsi riconoscere nei confronti di chiunque quale piena ed esclusiva

proprietaria e titolare di ogni attività patrimoniale della società incorporata nella quale essa è subingredita ai sensi dell'articolo 2504-bis del Codice Civile.

Gli effetti giuridici della fusione decorreranno a partire dalle ore 23,59 del 30 novembre 2012 ovvero, se successiva, dalla data dell'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504-bis, secondo comma, C.C.. Dalla stessa data decorreranno gli effetti contabili e fiscali della fusione.

Come suddetto tutte le operazioni pertinenti al concambio avranno luogo il primo giorno lavorativo successivo a quello di efficacia della fusione e cioè il 3 dicembre 2012.

Per completezza espositiva saranno allegati al presente atto, il **progetto di fusione** nonchè lo **statuto della società incorporante** (contenente la versione aggiornata con le modifiche agli artt. 1, 4, 7, 8, 10, 26 e 26-bis efficace dalla data dell'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504 bis secondo comma C.C.) quali approvati dalle delibere di fusione delle società partecipanti in data 9 maggio 2012 e di cui sopra e con le indicazioni numeriche esatte riferite al tenore dell'art. 4.

I Componenti, sempre nei nomi predetti, si riservano di addivenire ove mai necessario a qualsiasi atto di rettifica o integrativo, o di precisazione, od identificazione di beni che si rendesse necessario ai fini della presente fusione, anche per quanto riguarda specificazioni di attività di pertinenza della società incorporata. A tal fine e ad ogni buon conto, comunque, i Componenti si danno reciproco atto che a cagione della compenetrazione soggettiva che è causa della fusione, le situazioni che ne dipendono

traggono fondamento solo dalla successione di persone giuridiche e pertanto anche eventuali omissioni o le errate indicazioni dell'oggetto di diritti interessati non esclude la ricomprensione degli stessi dall'ambito di questa fusione; a tal uopo viene delegato al compimento di tali attività giuridiche integrative che si rendessero necessarie il legale rappresentante pro-tempore della società incorporante, anche ove possibile con atto unilaterale.

La registrazione di questo atto è regolata dall'art. 4, comma I lett. b) della tariffa parte prima allegata al D.P.R. 131/1986 e pertanto è soggetta ad imposta fissa; le imposte ipotecaria e catastale sono altresì dovute in misura fissa ai sensi degli artt. 10 comma 2 e 4 della Tariffa D.Lgs. 347/1990.

Si allegano al presente, lettura omessane per dispensa avutane:

- rispettivamente sotto le lettere "A" e "B" i **Certificati delle Cancellerie dei Tribunali di Firenze ed Ivrea (TO)**;
- sotto la lettera "C" l'originale della **Lettera di Banca d'Italia**;
- sotto la lettera "D" la **fotocopia della Comunicazione dell'Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali**;
- sotto la lettera "E" la **fotocopia lettera Intesa SanPaolo del dì 8 ottobre 2012**;
- sotto la lettera "F" l'**elenco immobili, mobili registrati e partecipazioni societarie di proprietà della società incorporata**;
- sotto la lettera "G" il **progetto di fusione**;

- sotto la lettera "H" lo **statuto della società incorporante**.

Non si allegano gli Atti Modificativi e Ricognitivi dei Pegni in quanto tenuti a raccolta in originale dai rispettivi Pubblici Ufficiali autenticanti.

oooo

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico della società incorporante.

oooo

Le Parti di quest'atto, mi dispensano dalla lettura degli allegati e consentono il trattamento dei dati ai sensi di legge; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informativi e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

oooo

Ho infine letto questo atto dattiloscritto da persona di mia fiducia, salvo se e quanto di mia mano, su pagine trentotto di dieci fogli ai Comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono alle ore sedici e quaranta.

Firmato: Diva Moriani; Vincenzo Manes; Ernesto Cudia

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

FIRENZE, LI'